



Elementi in base ai quali viene verificata la sussistenza delle condizioni minime di ammissibilità istruttoria della proposta progettuale

Ai fini di verificare la sussistenza delle condizioni minime di ammissibilità istruttoria della proposta progettuale, il *Soggetto gestore* effettua una valutazione sulla base degli elementi e secondo i criteri seguenti:

a) Caratteristiche del soggetto proponente (fatta eccezione per gli *spin-off*):

- 1) Know-how tecnologico acquisito negli ultimi due esercizi, da valutare sulla base dei seguenti elementi:
 - i) ammontare delle spese in R&S sostenute in Italia in rapporto al fatturato: tale indicatore è determinato come valore medio dei rapporti tra le spese in ricerca e sviluppo sostenute dal soggetto da valutare presso la/e propria/e unità locale/i ubicata/e in Italia ed il valore del fatturato relativi ai due esercizi contabili. I dati su cui basare il calcolo di ciascun rapporto sono rilevati, secondo le modalità indicate ai commi 7 e 8, rispettivamente dallo schema di Stato patrimoniale e di Conto economico di cui agli articoli 2424 e 2425 del codice civile, come segue:
 - il valore delle spese in R&S è quello della variazione, rispetto all'esercizio precedente, della voce B.2 dell'Attivo "Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità", per la parte relativa a ricerca e sviluppo ed alle spese sostenute in Italia;
 - il valore del fatturato è quello del totale della voce A del Conto economico "Valore della produzione".
 - ii) competenze ed esperienze maturate dal soggetto da valutare rispetto alla tecnologia/ambito in cui il progetto ricade: tale elemento è valutato complessivamente nei due esercizi di riferimento con riguardo al numero e alla qualità dei progetti avviati nel perimetro della/e tecnologia/e e nell'/negli ambito/i di cui al presente bando ed ai risultati ottenuti da progetti avviati in precedenza che nei due esercizi sono stati oggetto di industrializzazione da parte del soggetto proponente o di altre imprese.
 - iii) qualità delle collaborazioni, con particolare riferimento a quelle con Organismi di ricerca, che il soggetto da valutare ha attivato: tale elemento è valutato sulla base delle collaborazioni complessivamente sviluppate con altri soggetti negli ultimi due esercizi di riferimento nel perimetro della/e tecnologia/e e nell'/negli ambito/i in cui il progetto ricade o in altri ambiti tecnologici, sia in qualità di co-proponente che in qualità di fornitore di servizi di consulenza, con particolare riferimento alle collaborazioni attivate con Organismi di ricerca.
- 2) Solidità economico-finanziaria, da valutare, con riferimento agli ultimi due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda, sulla base dei seguenti elementi:
 - i) capacità del soggetto da valutare di rimborsare il finanziamento agevolato: tale indicatore è determinato come valore medio dei rapporti tra il cash-flow generato in ciascuno dei due esercizi ed il valore del finanziamento da restituire in ciascuno degli anni del relativo ammortamento come segue:
 - il valore del cash-flow è dato dalla somma algebrica delle voci "Ammortamenti e svalutazioni" e "Utile/perdita dell'esercizio", quest'ultimo incrementato degli "Oneri straordinari" ed al netto dei "Proventi straordinari", di cui, rispettivamente, alle voci 10, 23, 21 e 20 del Conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile;



- il finanziamento da restituire ed il relativo numero di anni di ammortamento sono quelli concessi al soggetto da valutare per la realizzazione del progetto o, in caso di progetto congiunto, della propria parte del progetto stesso;

Il valore del punteggio relativo a tale indicatore non può essere inferiore a 3,2, pena la irricevibilità della domanda di agevolazioni.

ii) Copertura finanziaria delle immobilizzazioni: tale indicatore è determinato come valore medio dei rapporti tra la somma dei mezzi propri e dei debiti a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni relativi ai due esercizi contabili. I dati da considerare nel calcolo di ciascun rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile, come segue:

- il valore relativo ai mezzi propri è quello del totale della voce A del Passivo "Patrimonio netto";
- il valore relativo ai debiti a medio-lungo termine è quello dato dalla somma degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo della voce D del Passivo "Debiti";
- il valore relativo alle immobilizzazioni è quello del totale della voce B dell'Attivo "Immobilizzazioni".

iii) Indipendenza finanziaria: tale indicatore è determinato come valore medio dei rapporti tra i mezzi propri e il totale del passivo relativi ai due esercizi contabili. I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile, come segue:

- il valore relativo ai mezzi propri è quello del totale della voce A del Passivo "Patrimonio netto";
- il valore relativo al Passivo è quello del totale del "Passivo".

iv) Incidenza degli oneri finanziari sul fatturato: tale indicatore è determinato come valore medio dei rapporti tra gli oneri finanziari e il fatturato relativi ai due esercizi contabili. I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati con riferimento allo schema di Conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile, come segue:

- Il valore degli oneri finanziari è quello della voce C.17 "Interessi e altri oneri finanziari";
- Il valore del fatturato è quello del totale della voce A "Valore della produzione".

v) Incidenza della gestione caratteristica sul fatturato: tale indicatore è determinato come valore medio dei rapporti tra il margine operativo lordo e il fatturato relativi ai due esercizi contabili. I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile, come segue:

- il valore del margine operativo lordo (MOL) è determinato come differenza tra il valore del totale della voce A "Valore della produzione" e le seguenti voci:
 - Voce B.6 "Costo della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci";
 - Voce B.7 "Costo della produzione per servizi";
 - Voce B.8 "Costo della produzione per godimento di beni di terzi";
 - Voce B.9 "Costo della produzione per il personale";
 - Voce B.11 "Costo della produzione per variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci";
 - Voce B.14 "Costo della produzione per oneri diversi di gestione";
- Il valore del fatturato è quello del totale della voce A "Valore della produzione".

b) **Qualità tecnica del progetto proposto**, da rilevare, anche in caso di progetto proposto e sviluppato da più soggetti in modo congiunto, con riferimento all'intero progetto ed all'intera compagine di soggetti:



1) Qualità tecnica del progetto:

- i) risultati attesi, da valutare sulla base della chiarezza e della pertinenza degli obiettivi che il progetto intende conseguire: tale elemento è valutato con riguardo alla capacità del progetto e della *tecnologia abilitante fondamentale* sviluppata di generare adeguati e concreti sviluppi nell'ambito di specifiche *tematiche rilevanti*, indicando quali, (*Industria sostenibile*), ovvero di generare adeguate e concrete ricadute nell'ambito di specifici *settori applicativi*, indicando quali (*Agenda digitale*), nonché con riguardo alla capacità del progetto di esporre chiaramente i risultati attesi e, al contempo, di specificare l'aderenza degli obiettivi proposti alla/e tecnologia/e e all'/agli ambito/i indicati dal presente bando.
- ii) rilevanza e originalità dei risultati attesi rispetto allo stato dell'arte nazionale e internazionale: tale elemento è valutato con riguardo alla rilevanza, utilità e originalità del progetto rispetto allo stato dell'arte raggiunto dal contesto nazionale e internazionale di riferimento, in base alla tipologia di innovazione, incrementale (miglioramento di processo/soluzione/applicazione/prodotto) o radicale (nuovo processo/soluzione/applicazione/prodotto), apportata dal progetto nel perimetro della/e tecnologia/e e nell'/negli ambito/i individuati dal bando, e con riferimento alle ricadute del progetto nell'ambito delle specifiche *tematiche rilevanti (Industria sostenibile)* ovvero degli specifici *settori applicativi (Agenda digitale)*. Il punteggio viene attribuito in misura crescente a seconda che si tratti di notevole miglioramento di processo, notevole miglioramento di prodotto, nuovo processo o nuovo prodotto.

2) Impatto del progetto:

- i) interesse industriale all'esecuzione del progetto: tale elemento è valutato con riguardo all'interesse industriale all'esecuzione del progetto da determinare in relazione all'impatto economico dei risultati attesi (ricavi aggiuntivi/sostitutivi, quota export, margini previsti a regime, ecc.), con particolare riferimento alla capacità del progetto di generare soluzioni tecnologiche in grado di soddisfare i bisogni esistenti e/o di generare nuovi bisogni nei mercati in cui l'impresa opera, nonché di penetrare in nuovi mercati.
- ii) potenzialità di sviluppo, da valutare: a) sulla base della capacità del progetto di generare immediate ricadute e/o sviluppi ambientali, sociali e industriali nei *settori applicativi (Agenda digitale)* o nell'ambito delle *tematiche rilevanti (Industria sostenibile)* di riferimento e della eventuale capacità di generare ricadute e/o sviluppi positivi anche in altri/e dei/delle *settori applicativi/tematiche rilevanti* previsti dal *Decreto*, attraverso cambiamenti nell'architettura dei prodotti o dei processi o nelle modalità con le quali le singole parti e le tecnologie specifiche insite nei prodotti o processi sono collegate tra loro; b) sulla base della capacità del progetto di rafforzare la competitività e la crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di innovazioni idonee a soddisfare la domanda e i bisogni del mercato europeo e internazionale; c) sulla base della capacità del progetto di generare un miglioramento dell'impatto ambientale e sociale; d) sulla base della capacità del progetto di essere efficace nello sfruttamento e la disseminazione dei risultati del progetto.

c) **Fattibilità tecnica, organizzativa ed economico-finanziaria**, da rilevare, in caso di progetto proposto e sviluppato da più soggetti in modo congiunto, con riferimento all'intero progetto ed all'intera compagine di soggetti:

1) Fattibilità tecnica ed organizzativa:

- i) coerenza ed efficienza delle fasi in cui si articola il progetto, con particolare riguardo alla pertinenza dei costi ed ai tempi previsti: tale elemento è valutato con riguardo alla congruità, consequenzialità ed efficienza con cui le diverse fasi del progetto sono articolate al fine di conseguire il risultato atteso indicato, con particolare riferimento, al grado di integrazione delle diverse fasi, alla pertinenza dei costi indicati e alla congruità



delle attività progettuali previste rispetto ai tempi fissati per la realizzazione del progetto.

- ii) capacità di realizzare il progetto, sulla base dell'adeguatezza delle collaborazioni anche internazionali effettive e stabili e delle risorse interne ed esterne dedicate: tale elemento è valutato con riguardo all'adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative impiegate nel progetto. Le risorse strumentali sono valutate con particolare riferimento all'idoneità e alla rispondenza delle figure professionali e delle apparecchiature scientifiche e delle strutture dedicate alle attività di ricerca e sviluppo, già in possesso del proponente. Le risorse umane e strumentali di nuova acquisizione sono valutate in relazione alla congruità e alla pertinenza delle relative spese ed anche in relazione al grado di dettaglio con il quale sono identificate dal soggetto proponente. Le risorse organizzative sono valutate in relazione alle procedure organizzative (*routines*) utilizzate dal proponente per la gestione del progetto, all'esperienza e professionalità del responsabile tecnico del progetto, da valutare sulla base del curriculum. Le collaborazioni esterne sono valutate sulla base del curriculum dei soggetti esterni coinvolti e sul loro grado d'integrazione nelle diverse fasi progettuali.
- 2) Fattibilità economico-finanziaria:
- i) sostenibilità economico-finanziaria del progetto: tale elemento è valutato con riguardo sia alla capacità di copertura finanziaria delle spese previste nella fase di svolgimento del progetto, sia alla capacità di generare ricadute a sostegno della redditività economica dell'iniziativa, considerando le successive fasi di industrializzazione e di sfruttamento commerciale dei risultati del progetto.

Ai fini del calcolo dei parametri relativi al criterio di valutazione di cui alla lettera a), i dati contabili e le informazioni per ciascun soggetto interessato sono desunti dalla dichiarazione, redatta secondo lo schema di cui in allegato n. 8, allegata alla domanda di agevolazione. I dati e le informazioni riportati nella dichiarazione devono essere relativi agli ultimi due esercizi i cui bilanci risultano approvati alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 5, comma 1, ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, alle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate alla stessa data ed ai relativi bilanci redatti secondo la IV direttiva CEE in conformità alle scritture contabili aziendali. Nel caso in cui il soggetto interessato abbia redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo n. 127 del 9 aprile 1991 e successive modifiche e integrazioni o sia controllato da un'impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, il soggetto stesso può utilizzare i dati contabili e le informazioni degli ultimi due esercizi i cui bilanci consolidati risultano approvati alla suddetta data. In tale ultimo caso, non è ammessa una soluzione che assuma i dati contabili e le informazioni di un esercizio del soggetto proponente e quelli dell'altro esercizio del bilancio consolidato. Nel caso di *spin-off*, la valutazione di cui alla lettera a) non viene effettuata.

La dichiarazione di cui all'allegato n. 8 deve essere resa dal legale rappresentante del soggetto interessato e controfirmata dal presidente del Collegio sindacale o dal revisore unico ovvero, nel caso in cui tali organi sociali non siano presenti, da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. Nel caso di bilancio consolidato, la dichiarazione è altresì sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o da un revisore unico dell'impresa controllante, qualora diversa dal soggetto interessato.

Alla data di presentazione della domanda, i bilanci cui si riferisce la dichiarazione di cui all'allegato n. 8 possono non essere stati ancora depositati ai sensi di legge; essi devono, tuttavia, essere depositati entro i successivi trenta giorni, al fine di consentirne l'acquisizione da parte del *Soggetto gestore*. Quest'ultimo deve effettuare verifiche dei predetti dati acquisendo i suddetti bilanci depositati o, nel caso di imprese individuali e di società di persone, richiedendo ai soggetti



stessi le relative dichiarazioni dei redditi presentate e i bilanci redatti secondo la IV direttiva CEE in conformità alle scritture contabili aziendali.

Nel caso in cui il soggetto interessato non disponga di due bilanci approvati come sopra specificato, ferma restando l'eccezione per gli *spin-off*, lo stesso non può essere ammesso alle agevolazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c) del *Decreto*.

In relazione a ciascuno dei suddetti criteri di valutazione di cui alle lettere a), b) e c), il *Soggetto gestore* procede ad attribuire un punteggio secondo quanto previsto nella tabella riportata nell'allegato n. 13. Nel caso di progetti congiunti, i punteggi relativi ai criteri di cui alle lettere b) e c) sono attribuiti in base ad una valutazione complessiva del progetto presentato, mentre il punteggio relativo al criterio di cui alla lettera a) è ricavato come media di quelli riferiti a ciascuno dei soggetti interessati come sopra specificato, con esclusione degli *spin-off*, ponderata in relazione all'ammontare dei costi ammissibili di domanda a carico di ciascuno di essi rispetto a quelli complessivi del progetto al netto di quelli sostenuti dagli *spin-off* stessi.

La somma dei tre punteggi relativi a ciascuno dei criteri di cui alle lettere a), b) e c), attribuiti secondo le sopra esposte modalità, è maggiorata di una percentuale del 5, 7 o 10 per cento a seconda del punteggio del rating di legalità attribuito al soggetto interessato - così come da quest'ultimo indicato nella specifica, prevista dichiarazione - rispetto ai tre livelli principali previsti dall'articolo 3 del regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato adottato con delibera del 14 novembre 2012, n. 24075. Nel caso di progetti congiunti, la suddetta maggiorazione è attribuita tenuto conto di quelle spettanti ai singoli soggetti, ponderate in relazione all'ammontare dei costi ammissibili di istruttoria a carico di ciascun soggetto.

Ciascuno dei tre punteggi relativi ai criteri di cui alle lettere a), b) e c), determinati come sopra specificato, è arrotondato all'intero inferiore, qualora la prima cifra decimale sia inferiore a 5, è arrotondato all'intero superiore, qualora la prima cifra decimale sia pari o superiore a 5.

La verifica della condizione minima di ammissibilità istruttoria è positiva qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1. il punteggio relativo al criterio di cui alla lettera a), punto 2.i, fatta eccezione per gli *spin-off*, risulti pari ad almeno 3,2;
2. il punteggio relativo ai singoli criteri di valutazione di cui alle lettere a), b) e c), arrotondato come sopra specificato, sia almeno pari, rispettivamente, a 18, 28 e 16, fatta eccezione per gli *spin-off* con domanda singola per i quali valgono solo i due punteggi minimi relativi alle lettere b) e c);
3. il punteggio complessivo, ottenuto dalla somma dei punteggi relativi ai singoli criteri di valutazione, comprensivo dell'eventuale maggiorazione relativa al rating di legalità ed arrotondato come sopra specificato, sia almeno pari a 70 punti o a 50 punti per gli *spin-off* con domanda singola.